Prot. n.

OGGETTO: comunicazione ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 10/91 della mancata inclusione nell'elenco della struttura sanitario latituzionalmente accreditata - Direttiva procedurali.

Dirigente Generale Dipartimento IRS SEDE

Nel corso di apposite riunioni è stata rappresentata allo scrivente la problematica di numerose strutture sanitarie che hanno richiesto l'accreditamento istituzionale e hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti richiesti da parte dell'UU.OQ, accreditamento delle Aziende UU.SS.LL., ma tale verifica ha avuto luogo dopo i termini previsti dal D.A. 990 dei 17/8/2002 e dall'art. 67 comma 2 della L.R. 6/2001.

Dette strutture sono state destinatarie di una comunicazione da parte di codesto Dipartimento in ordine alla mancata inclusione nell'elenco di quelle istituzionalmente accreditate, per la sola ragione che la verifica dei requisiti è intervenuta dopo il 28/6/2006)

Al riguardo appare indispensabile distinguere le posizioni di quelle strutture che a quest'ultima data non avessero ancora completato l'adeguamento dei requisiti strutturali e tecnologici, e che quindi legittimamente vanno escluse dell'elenco di quelle istituzionalmente accreditate, delle altre strutture che invece a tale data avevano già adeguato i propri locali e le proprie attrezzature, ma hanno ricevuto la verifica ispettiva da parte della U.O. accreditamento istituzionale solo in data successiva al 28/6/2007.

In tale ultima ipotesi infatti la struttura sanitaria aveva già provveduto nei tempi prescritti a realizzare giì interventi adeguativi di propria competenza, ma non è stato possibile procedere ocevamente alle previste verifiche, verosimilmente a causa della molteplicità di accertamenti ispettivi cui la predetta U.O. è stata chiamate con l'approssimaral del termine ultimo normativamente previsto.

Ove pertanto al pervanisse apodittica esclusione di dette strutture sanitarie dal processo di accreditamento, si porrebbe a carico degli interessati il ritardo in cui sono incorse le Aziende UU.\$\$,LL. nell'espletamento delle verifiche ad esse demandate, senza che le predette strutture ne abbiano alcuna responsabilità, avendo adempiuto nel termini agli obbilghi di adeguamento loro richiesti, il cui rispetto è stato peraltro verificato seppur terdivarmente dalle strutture della Aziende UU.\$\$,LL. all'uopo deputate.

Ciò a voler sottacere che tutte le strutture, in seno al modello predisposto per la predisposizione dell'istanza di accreditamento avevano l'obbligo di dichierare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di ordine strutturale, tecnologico ed organizzativo prescritti dalla normativa di riferimento, o, in alternativa la data entro la quale il requisito serebbe stato conseguito.

Ne discende che, avendo le strutture prodotto tale dichiarazione sostitutiva dell'etto di notorietà, che ha attitudine certificativa e probatoria sino a contraria risultanza nel confronti della P.A., in presenza di una verifica positiva, anche so tardiva, del possesso dei requisiti dichiarati, non potrà certamente procedersi tout court alla mancata inclusione nell'elence delle strutture istituzionalmento accreditate.

Occorrerà invece che vengano effettuate verifiche ulteriori, anche di natura documentale presso le strutture interessate, al fine di accertare se effettivamente le stesse avessero acquisito i predetti requisiti entro il 28/6/2007, e , solo nell'ipotesi in cui tale verifiche dovessero dare esito negativo dovrà legittimamente procedersi alla loro mancata inclusione tra i soggetti istituzionalmente accreditati.

la tal modo si procederà ad uno rigorosa disamina di cissouna fattispecie che impedisca finsorpere di un copioso contenzioso generalizzato, che rischia di vedere l'Amministrazione Regionale esposta e pesanti ezioni risarcitorie che la vedrebbero vero-similmente soccombente.

Si invita pertanto la S.V. a volersi attenere scrupolosamento allo predette direttive

Prof. Roberto Lagalla

WARD